



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2015

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 121 della Costituzione prevede la possibilità per le regioni di proporre al Parlamento proposte di legge, attraverso il voto della proposta di legge da parte dei rispettivi consigli regionali.

Nel 2010, a seguito del gravissimo incidente della *Deepwater Horizon* nel Golfo del Messico, con il cosiddetto «decreto Prestigiacomo» (decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»), era stato introdotto, grazie all'articolo 2, comma 17, il divieto all'attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare al fine di tutelare una fascia di 12 miglia dalle aree protette costiere. In questo modo alcuni procedimenti in corso erano stati bloccati.

Successivamente l'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «decreto sviluppo»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato la precedente norma, ampliando i divieti alla fascia di mare entro le 12 miglia prospiciente l'intera costa italiana. Allo stesso tempo, però, ha fatto salvi i procedimenti in corso alla data dell'approvazione del decreto Prestigiacomo del 2010.

In questo modo 31 procedimenti entro le 12 miglia dalla costa che non erano ancora stati definiti dal punto di vista amministrativo e che, quindi, non avevano prodotto alcun diritto a favore dei proponenti, sono stati riesumati. Ciò comporta come conseguenza che in una fascia così delicata quale quella più prossima alla costa italiana si

stanno progettando diversi interventi di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi mediante l'installazione di piattaforme, la perforazione di pozzi, il posizionamento di navi per la pre-raffinazione (FPSO) e la creazione di sistemi di gasdotti ed oleodotti sottomarini di collegamento.

Visto che la norma stessa riconosce che gli interventi all'interno delle 12 miglia sono così rischiosi da doverli vietare, non si comprende come possano essere fatti salvi i procedimenti non ancora definiti. È illogico, infatti, ammettere da un lato che tali progetti costituiscono un rischio talmente inaccettabile da dover introdurre un divieto generale e dall'altro prevedere una «sanatoria» per alcuni procedimenti solo perché ancora in corso cinque anni fa. Di conseguenza si ammette di poter autorizzare progetti rischiosi per il territorio e l'economia costiera e del mare.

La stessa pubblicazione *Safety of offshore oil and gas operations: lessons for past accident analysis* (<http://euoag.jrc.ec.europa.eu/system/files/public/page/offshore-accident-analysis-draft-final-report-dec-2012-rev7-print.pdf>), curata dal prestigioso *Joint research center* della Commissione europea, riporta che per i pozzi *off-shore* il numero di incidenti è in chiaro aumento. A pagina 41 del Rapporto si può leggere: «Overall the accident analysis has shown the relevance of major accident hazards in the offshore oil and gas activities. Accidents do happen, and risks are present and need to be controlled. The events that require particular attention in this context, mainly fires, explosions and blowouts, have been reported to cause severe consequences. Particular attention needs to be given to low frequency-high

consequences events, in other words the "tail" of the curve, whose frequency appears not to be negligible and uncertainty related to this estimation is very high».

Nelle conclusioni il *Joint research center* scrive: «*Offshore accidents are not extremely rare events. In particular, blowouts with severe consequences may not be as rare as initially thought. Further investigation of these events is necessary».*

Il Mediterraneo è un mare chiuso, che già oggi presenta un forte *stress* ambientale. È il mare che mostra la più alta concentrazione al mondo di idrocarburi disciolti in acqua (oltre 35 milligrammi per metro cubo rispetto ai 3-4 degli altri mari). Una parte dei contaminanti può entrare nella catena alimentare con processi di bioaccumulo e biomagnificazione.

Recentemente l'Agenzia per l'ambiente dell'Unione europea ha diffuso il rapporto sullo stato dei mari europei («*State of Europe's seas*», <http://www.eea.europa.eu/media/publications/state-of-europes-seas>), in cui sono riportati dati incontrovertibili sul cattivo stato di salute del Mediterraneo, con prospettive addirittura di aumento della pressione antropica e di peggioramento degli indicatori di qualità.

Infine, lo scorso 12 giugno presso il Ministero dello sviluppo economico si è tenuto un seminario sui rischi sismici indotti dalle attività connesse al settore «*Oil and gas*», in considerazione delle ultime gravissime situazioni verificatesi in varie parti del mondo (Groningen, 152.000 case da ristrutturare e oltre 100 sismi provocati dalle estrazioni di metano nel più grande giacimento europeo in terraferma, con le scuse del Governo olandese per la sottovalutazione del rischio e la riduzione del 60 per cento delle estrazioni per cercare di evitare tragedie; stoccaggio del gas Castor, in Spagna, costato 1,4 miliardi di euro e ora bloccato dal Governo spagnolo a causa dei 300 terremoti provocati dall'iniezione del gas nel sottosuolo, eccetera).

Tali situazioni e accadimenti richiedono una particolare attenzione non solo per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la salvaguardia della qualità ambientale ma anche per la tutela dell'economia costiera che in Italia si basa largamente sul turismo, sulla pesca e sull'agricoltura di qualità.

In particolare il settore del turismo balneare è uno dei pochi in forte crescita (circa + 20 per cento quest'anno), con decine di migliaia di posti di lavoro in via diretta e molti di più nell'indotto.

Oltre al peggioramento della qualità ambientale generale del mare derivante dalle piccole perdite «quotidiane» che si verificano presso questi impianti, come rilevato dalle statistiche delle stesse aziende petrolifere, è evidente che un solo incidente di medie o grandi dimensioni comporterebbe effetti devastanti su larga scala, interessando sicuramente più regioni limitrofe, in un contesto socio-economico-ambientale estremamente vulnerabile. Gli effetti sarebbero dirimenti e del tutto incomparabili rispetto ai minimi vantaggi per l'economia nazionale derivanti dall'estrazione di questi idrocarburi. La perdita di un centinaio di tonnellate di greggio da una condotta in California, dopotutto un incidente di piccole proporzioni, ha comportato l'inquinamento di decine di chilometri di costa. In altri casi, con perdite più consistenti, le macchie di petrolio hanno interessato tratti superiori a 100 chilometri. Le simulazioni di sversamento presentate dalle stesse aziende che operano nel settore dimostrano che in caso di incidente entro le 12 miglia il petrolio raggiungerebbe le spiagge in poche ore (meno di 24).

È evidente quindi che, come minimo, sono interessate non solo le regioni italiane che hanno uno di questi procedimenti nel mare prospiciente il territorio regionale, ma anche quelle immediatamente limitrofe per le potenziali conseguenze che possono esservi in caso di incidente. Si parla non solo di conseguenze dirette ma anche di quelle indirette come, ad esempio, il danno

d'immagine per interi settori connessi ai territori effettivamente colpiti. A mero titolo di esempio, un incidente nel mare abruzzese avrebbe ripercussioni anche sul turismo delle regioni limitrofe e in generale sul turismo nell'Adriatico.

Gli stessi operatori economici e, più in generale, una larga parte dell'opinione pubblica stanno esprimendo forte preoccupazione rispetto a tali procedimenti, con prese di posizione e richieste di intervento.

Le norme europee prevedono che le istanze provenienti dai cittadini abitanti nei territori interessati siano tenute in adeguato conto nelle scelte che riguardano l'ambiente e la loro economia.

In questo senso è bene richiamare non solo il principio di precauzione ma anche quello di prevenzione, in considerazione del fatto che gli impatti di queste attività sono ormai noti e riconosciuti dalle massime autorità scientifiche e dalle istituzioni internazionali.

Infine non si può non richiamare la necessità di iniziare ad abbandonare le fonti fossili di energia che sono causa dei cambiamenti climatici in atto; appare logico partire dalle situazioni e dai progetti che comportano i rischi maggiori.

Per tali ragioni e in considerazione della risoluzione approvata in data 30 settembre 2014, avente ad oggetto «Azioni urgenti avverso il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, cosiddetto "sblocca Italia"», il Consiglio regionale della regione Abruzzo presenta il seguente disegno di legge per la modifica dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di eliminare le clausole che hanno fatto salvi i procedimenti in corso e che permettono di poter presentare altri progetti per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nella fascia delle 12 miglia marine dalla costa.

Il disegno di legge consta di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 15 per cento per il gas e dal 4 per cento al 10 per cento per l'olio. Il titolare unico o il contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento ri-

spettivamente delle azioni di monitoraggio e di contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e di controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e di coltivazione in mare».

